

**REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA
DELLE INFORMAZIONI
SUI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE
ELETTIVE E DI GOVERNO**

approvato con atto di C.C. n. 15 del 26/03/2015

COMUNE DI ASIAGO

REGOLAMENTO

PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI SUI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza delle informazioni sui titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
3. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".
4. L'Ufficio Segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o successiva surroga o all'accettazione della nomina.
5. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2 – Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l'Ufficio Segreteria il proprio curriculum vitae, da cui si evinca la professione o l'occupazione al momento dell'assunzione della carica ed una dichiarazione concernente:
 - a) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti;
 - b) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti.
2. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 3 (tre) mesi dalla convalida degli eletti o successiva surroga o dall'accettazione della nomina.
3. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
4. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro 3 (tre) mesi dalla cessazione della carica. I dati di cui al comma 1 restano pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato elettivo.
5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti sono rese con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Art. 3 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'Ufficio Segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
 2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
-

3. L'Ufficio Segreteria provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.
4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente" ed è direttamente accessibile da chiunque.
5. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato presso l'Ufficio Segreteria ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Secondo ANAC, deliberazione n. 10 del 21.01.2015, il procedimento sanzionatorio si delinea come segue:
l'ANAC d'ufficio o su segnalazione, esercitando le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co.1 e 2, del D.Lgs. 33/2013;

pertanto è l'ANAC che provvede all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 689/1981;

gli OIV, ovvero le strutture analoghe, anche su segnalazione dei responsabili della trasparenza, comunicano ad ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 co.1 e 2;

qualora il destinatario della sanzione non provveda a pagare "*in misura ridotta*" nei termini (ex art. 16 della legge 689/1981), è il Presidente dell'ANAC che ne dà comunicazione al Prefetto;

il Presidente provvede con apposito *rapporto* ai sensi dell'art. 17, co.1 della legge 689/1981; quindi il Prefetto irroga la sanzione definitiva;

il Prefetto comunica al Presidente dell'ANAC l'esito della procedura sanzionatoria e all'Amministrazione il provvedimento adottato;

ciò ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, in "*amministrazione trasparente*", nella sottosezione relativa agli organi di indirizzo politico;

Art. 5 – Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi di comunicazione e pubblicizzazione delle informazioni previste al precedente art. 2 decorrono dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
-

REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
SUI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione	1
Art. 2 – Obblighi per gli amministratori.....	1
Art. 3 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati.....	1
Art. 4 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni.....	2
Art. 5 – Disposizioni transitorie	2
Art. 6 – Entrata in vigore.....	2
